

I: Norme generali (art. 1 -3)

08 maggio 2018

Articolo 1

NATURA GIURIDICA, ADESIONI, SEDE, SISTEMA CAMERALE

1. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata Unioncamere, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed esercita, in regime d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge.
2. Fanno parte dell'Unioncamere le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta.
3. A norma dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammesse in una sezione separata le Camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.
4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e opera a Bruxelles attraverso un organismo di diritto belga, già appositamente costituito.
5. Le Camere di commercio italiane, le unioni regionali delle Camere di commercio, l'Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte, altresì, del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

Articolo 2

SCOPI

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le unioni regionali - e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate.
2. L'Unioncamere sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete. Individua, altresì, le materie di rilievo generale, nell'ambito delle quali le Camere di commercio comunicano ogni eventuale atto o provvedimento, anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le altre Camere o l'intero sistema, e provvede altresì a comunicarlo a tutte le altre Camere di commercio interessate. L'Unioncamere promuove altresì il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative ed attività del sistema.
3. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività d'interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita altresì funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale.
4. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico a norma del comma 18 bis, dell'articolo 14, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, anche valorizzando l'attività delle Camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di Camere di commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani.

5. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi. L'Unioncamere può altresì individuare e proporre le iniziative prioritarie per favorire l'applicazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come integrato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
6. L'Unioncamere esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorità indipendenti, nell'interesse del sistema camerale. Esercita altresì le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.
7. L'Unioncamere promuove la costituzione di società per la gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale nelle infrastrutture.
8. L'Unioncamere può promuovere la creazione di servizi finanziari per la competitività del sistema imprenditoriale, mediante organismi appositamente costituiti ovvero in collaborazione con soggetti terzi.
9. L'Unioncamere, inoltre:
 - a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;
 - b) realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;
 - c) favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema camerale, sia direttamente che individuando linee di attività per le Camere di commercio e i loro organismi;
 - d) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
 - e) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le Camere di commercio e le categorie;
 - f) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;
 - g) stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;
 - h) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale, anche stipulando accordi e intese con le associazioni imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e utenti.
10. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle Camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

ASSISE DEI CONSIGLIERI CAMERALI

1. L'assise dei consiglieri camerali può essere convocata dal presidente dell'Unioncamere per favorire la partecipazione degli amministratori delle Camere di commercio alle attività del sistema camerale.
2. L'assise può essere generale, ovvero essere riunita in base ai settori rappresentati nei consigli camerali.
3. All'assise generale partecipano i componenti dell'assemblea dei presidenti delle Camere di commercio e i consiglieri camerali; possono partecipare, all'occorrenza, i presidenti delle Camere di commercio italiane all'estero, i presidenti delle Camere estere in Italia; l'assise esercita funzioni consultive su richiesta degli organi dell'Unioncamere.

